



*UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA  
BORGHI E VALLI D'OLTREPO'*

**GIUNTA DELL'UNIONE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19 DEL 18/06/2020**

OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASATISMA PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE NELLA PERSONA DEL GEOM. STEFANO GATTI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D EX ART. 14 CCNL 22/01/2014 DAL 01.07.2020 FINO AL 30.06.2024.

L'anno **duemilaventi** addì **diciotto** del mese di **giugno** alle ore **venti** e minuti **dieci** nella Sede dell'Unione, si sono riuniti i componenti di questa Giunta dell'Unione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BARZON PIERLUIGI	Sì
2. PRE' PAOLO	Sì
3. FERRARI CARLO	Sì
4. MOLINARI FABIO	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	0

Assiste e verbalizza il Segretario **BELLOMO DANIELE**.

Il Signor **BARZON PIERLUIGI** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

## LA GIUNTA DELL'UNIONE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 15 del 31.01.2018 ad oggetto CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASATISMA PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE NELLA PERSONA DEL GEOM. STEFANO GATTI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D EX ART. 14 CCNL 22/01/2014 FINO AL 30/06/2019.

RICHIAMATA inoltre la propria precedente deliberazione n. 39 del 12.06.2019 ad oggetto RINNOVO CON IL COMUNE DI CASATISMA PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE NELLA PERSONA DEL GEOM. STEFANO GATTI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D EX ART. 14 CCNL 22/01/2014 FINO AL 30/06/2020.

PRESO ATTO che il comune di CASATISMA in data 17.06.2020 prot. 1017 ha manifestato la volontà all'UNIONE BORGHI E VALLI D'OLTREPÒ di proroga della convenzione per l'utilizzo del Geom. Stefano Gatti, Istruttore Direttivo Tecnico, inquadrato alla cat. D, a tempo parziale (6 ore settimanali) fino al 30/06/2024;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Unione ed in particolare l'articolo 40 (Rapporti di cooperazione) che prevede che per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti all'Unione Europea.

RITENUTO, pertanto, di prorogare la collaborazione con il Comune di CASATISMA, per l'utilizzo a tempo parziale e determinato del Geom. Stefano Gatti, Istruttore Direttivo Tecnico, inquadrato alla cat. D, dipendente a tempo indeterminato e *full time* dell'UNIONE BORGHI E VALLI D'OLTREPÒ, titolare di posizione organizzativa (responsabile del servizio tecnico) presso l'ente di appartenenza;

PRESO ATTO che il dipendente interessato ha espresso parere favorevole;

RICHIAMATO l'art. 14 CCNL del 22.01.2004, comma 1, che testualmente recita: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”*;

TENUTO CONTO che il dipendente svolgerà il proprio lavoro presso il Comune di CASATISMA per n. 6 ore settimanali, di regola nella giornata del Mercoledì dalle ore 8 alle ore 14 e che allo stesso viene assegnata la Responsabilità del Servizio Tecnico del Comune di CASATISMA, nonché una quota della relativa indennità, commisurata ai tempi della prestazione a favore di questo Ente;

DATO ATTO che per i trasferimenti fra i due enti convenzionati il personale interessato dovrà ricorrere all'utilizzo del proprio automezzo, non avendo a disposizione né un'auto di servizio, né mezzi pubblici e che, pertanto, oltre all'indispensabile autorizzazione da parte dei sindaci, sarà riconosciuto al personale il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate, utilizzando il parametro del quinto della benzina verde per il numero dei chilometri percorsi;

PRESO ATTO, riguardo a quanto sopra, del parere della Direzione Generale Centrale Affari Istituzionali e Legislativi della Regione Emilia Romagna che, pur premettendo doverosamente che la Regione non ha competenza ad esprimere, in tale materia, un orientamento vincolante per i comuni, neppure in tema di gestioni associate, purtuttavia si esprime favorevolmente all'estensione della portata applicativa dell'art. 45, comma 2 del CCNL 16.05.2001 per i segretari comunali e provinciali secondo cui "al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili" ai dipendenti che prestano servizio per le gestioni associate, citando anche interpretazioni dottrinarie che, in merito, si sono espresse favorevolmente (si vedano C. Dell'Erba "Il rimborso delle spese per le missioni e le convenzioni" in [www.ilpersonale.it](http://www.ilpersonale.it), 14/02/2011 e "Solo per i segretari in convenzione rimborso auto pieno" in La Gazzetta degli enti locali del 28/02/2011, <http://www.lagazzettadeglientilocali.it/pf/testonews/12669/Solo-per-i-segretari-inconvenzione-rimborso-auto-pieno>, fonte Il Sole 24 Ore);

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente, formata da n. 14 articoli, che definisce tempi, modalità e obblighi inerenti all'utilizzazione a tempo parziale del dipendente in parola ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004;

ATTESO che la prestazione resa dal lavoratore ex art. 14 CCNL 22.1.2004 si configura *quale "scavalco condiviso"* e consiste nella prestazione a tempo parziale che il lavoratore svolge presso ciascuno degli enti cui è assegnato, sino al raggiungimento del limite di orario contrattualmente previsto;

DATO ATTO che l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello scavalco condiviso non perfeziona l'ipotesi di comando temporaneo, né un'assunzione a tempo determinato, bensì uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto alle condizioni contrattuali in essere del rapporto di lavoro del dipendente;

RILEVATO che sul punto si è espressa con diverse pronunce la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia (pareri n. 414 del 1/10/2013; n. 448 del 8/10/2013; n. 477 del 7/11/2013; n. 303/2014), chiarendo che lo scavalco condiviso nei termini contrattualmente previsti dal citato art. 14 CCNL non impatta con i limiti imposti all'assunzione di personale a tempo determinato e le relative spese non rientrano nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9 comma 28 del DL 31.5.2010 n. 78;

DATO ATTO che il Comune di CASATISMA rimborserà all'Unione le spese del dipendente in convenzione con cadenza trimestrale;

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica di cui agli artt. 49 e 147 *bis* del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 ed il parere di regolarità amministrativo-contabile ex art. 147bis, D.lgs. 267/2000 come integrato e modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012, allegati alla presente deliberazione quale parti integranti e sostanziali della stessa;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

1. di prorogare la convenzione tra l'UNIONE BORGHI E VALLI D'OLTREPÒ ed il comune di CASATISMA per l'utilizzo a tempo parziale di personale nella persona del geom. Stefano Gatti da destinare all'ufficio tecnico ex art. 14 CCNL 22.01.2004 per il periodo 01/07/2020 al 30/06/2024;
2. di dare atto che il Comune di CASATISMA provvederà a rimborsare all'UNIONE BORGHI E VALLI D'OLTREPÒ, ente datore di lavoro del dipendente in convenzione, nonché al dipendente stesso per quanto riguarda le spese di viaggio, quanto previsto in convenzione, con le modalità e nei termini ivi indicati;
3. di dare atto che il dipendente svolgerà il proprio lavoro presso il Comune di CASATISMA per n. 6 ore settimanali, preferibilmente il giorno di Mercoledì;
4. di trasmettere il presente provvedimento al COMUNE DI CASATISMA, per i provvedimenti di propria competenza, nonché al responsabile del servizio finanziario per l'assunzione degli impegni di spesa relativi.

Infine la Giunta, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
BARZON PIERLUIGI

Il Segretario  
BELLOMO DANIELE

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
n. 107 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 29/06/2020 al 14/07/2020 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Borgo Priolo, lì 29/06/2020

Il Segretario  
BELLOMO DANIELE

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**  
divenuta esecutiva in data 18-giu-2020

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Il Segretario  
BELLOMO DANIELE